

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2119

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AUGELLO, ARTESE, CARRUS, PERANI

Presentata il 23 dicembre 1987

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, concernente la ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse e all'articolo 4 del regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1706 recante regolamento per il servizio farmaceutico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intendono apportare alcune modifiche al regolamento per l'iscrizione agli albi professionali (legge n. 233 del 13 settembre 1946) e al regolamento per il servizio farmaceutico (regio decreto 1706 del 30 settembre 1938). Entrambe queste leggi, tra l'altro, si occupano della residenza degli iscritti all'albo e configurano la stessa quale elemento essenziale per l'iscrizione all'albo professionale della provincia.

In quegli anni il legislatore considerò i limiti della provincia quelli entro i quali finiva con l'essere svolta la professione e quindi ritenne di richiedere per l'iscrizione all'albo la certificazione della residenza nella provincia.

Noi riteniamo più essenziale ai fini dell'iscrizione all'albo la certificazione che si eserciti la professione nella provincia; infatti oggi gli interessi fluttuano tra province confinanti ma anche tra province lontane.

Può darsi il caso di due coniugi, l'uno primario ospedaliero in una provincia e l'altro farmacista nella provincia confinante, i quali sarebbero costretti quindi ad essere, uno dei due, non residenti nella provincia dove si esercita la professione; teoricamente uno dei due è costretto a trasgredire la legge perché se debbono salvaguardare l'unitarietà della famiglia, uno dei due coniugi è costretto a non risiedere presso lo stesso nucleo familiare.

Secondo i principi generali del nostro diritto, infatti, esiste una differenza tra concetto di residenza e quello di domicilio, in quanto la prima corrisponde al luogo in cui la persona (e la propria famiglia) abitualmente dimora, mentre il secondo è il luogo ove la persona ha stabilito la sede dei suoi affari e interessi della propria attività.

Sarebbe più rispondente alla realtà e quindi più legale che la residenza richiesta per l'iscrizione all'Ordine fosse ricondotta al principio del domicilio e non già alla residenza familiare.

Persino ragioni fiscali possono consigliare un più elastico concetto della residenza o la stessa motivazione del possesso di una casa può modificare la sede di residenza rispetto al domicilio di lavoro.

Viviamo, onorevoli colleghi, in una epoca nella quale, annullate le distanze dai grandi mezzi di comunicazione, è necessario mettere il cittadino in condizioni di godere della massima libertà e tuttavia non incorrere in piccole illegalità limitative di scelte che sono proprie del cittadino, della sua esigenza familiare e che costituiscono quella cosiddetta *privacy* certamente inattaccabile sotto ogni aspetto.

Basterebbe per essere iscritti ad un albo professionale il certificato di lavoro presso un organismo che ha sede dove l'ordine professionale ha la sua giurisdizione.

Al neolaureato di prima iscrizione può essere chiesto il certificato di residenza come elemento unico che può valere per legittimare la richiesta dell'iscri-

zione in quel dato albo in attesa che, fatte le sue scelte di lavoro, decida liberamente a quale albo professionale iscriversi.

A chi invece ha un rapporto di lavoro professionale o è titolare di una concessione dello Stato o esercita la libera professione, è dato di dichiarare all'albo la sussistenza dell'esercizio della professione, proprio perché all'albo compete di vigilare sul comportamento morale del professionista a tutela della deontologia professionale medesima.

Per tali motivi all'articolo 1 indichiamo la modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 richiedendo di presentare per l'iscrizione all'albo professionale il certificato di residenza, con annotazione del luogo dove si esercita o si intende esercitare la professione.

All'articolo 2 la modifica è riferita all'articolo 4 del regio decreto del 30 settembre 1938, n. 1706, e segnatamente per l'esercizio della professione di farmacista quando per concedere l'autorizzazione alla titolarità o alla direzione della farmacia è essenziale certificare dove ha sede la farmacia in cui si intende esercitare la professione di farmacista titolare della medesima o di farmacista direttore responsabile.

Nell'evidenziare che la presente proposta di legge non comporta alcun aggravio di spese preghiamo gli onorevoli colleghi di concorrere a formare quel consenso indispensabile perché le modifiche indicate possano essere approvate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La lettera *e)* dell'articolo 9 capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è sostituita dalla seguente:

« *e)* avere la residenza o il domicilio, da comprovarsi nei modi di legge, nella provincia dell'ordine o del collegio in cui si esercita o si intende esercitare la professione ».

ART. 2.

1. La lettera *g)* dell'articolo 4 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituita dalla seguente:

« *g)* certificato di iscrizione all'albo professionale della provincia dove ha sede la farmacia in cui si esercita la professione di titolare o di direttore responsabile ».